

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott.ssa Antonietta BUSSI	Consigliere
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26052 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro Pietro Maria ZUCCA, nato a Bitti (NU) il 14.05.1946 (ZCCPRM46E14A895K), rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro DIAZ (DZIPRN43T25E377H) e Carlo MANCA (MNCCRL80C02I452J), presso il cui studio sito in Sassari, Via Principessa Jolanda, nr. 6, ha eletto domicilio (P.E.C. avv.pietrodiaz@legalmail.it e avv.carlomanca@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 12 giugno 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e l'Avvocato Simona TODDE, delegata dall'Avvocato Pietro DIAZ, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con segnalazione dell'08.03.2023 è stata trasmessa alla Procura Regionale attrice la notizia del possibile indebito percepimento di finanziamenti nel comparto agricolo, erogati nel corso di un lungo periodo dall'Agenzia per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.) e dall'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura della Regione Sardegna (di seguito A.R.G.E.A.), da parte dell'odierno convenuto, il quale si sarebbe avvalso della falsa dichiarazione circa la disponibilità di un vasto appezzamento di terreno in agro di Olbia, località "Sa Pedra Zoccada", che sarebbe stato dal medesimo, in realtà, occupato abusivamente per anni senza titolo, secondo quanto riferito dal denunciante, effettivo comproprietario del cespite in questione come si evince dall'allegata visura catastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Analoga segnalazione è stata inviata dal medesimo alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza di Nuoro.

Dal controllo della documentazione trasmessa dagli Organismi pagatori con riferimento alle campagne inerenti all'arco temporale dal 2007 al 2022, l'Ufficio Requirente ha accertato che la Ditta individuale ZUCCA ha incassato provvidenze pubbliche, a seguito delle molteplici domande di finanziamento analiticamente riportate nell'atto introduttivo, inoltrate dapprima ad A.G.E.A. e successivamente ad A.R.G.E.A., per un importo complessivo di Euro 185.727,29, somma leggermente inferiore a quella indicata in sede di invito a dedurre, corrispondente ad Euro 188.426,62, essendo stato espunto l'importo concernente una domanda non pagata pari alla cifra di Euro 2.699,33.

Dalle corrispondenti schede di validazione delle menzionate domande, è emerso che il prefato ZUCCA ha indicato, quale titolo per l'accesso alle risorse in parola, il godimento del terreno sito nel Comune di Olbia e contraddistinto in Catasto al Foglio 35, mappale 66, poi frazionato nelle particelle 1432 e 1433, rispettivamente di mq. 343.684 e 112.155, in virtù di un contratto di affitto; al riguardo, il soggetto che ha inoltrato la segnalazione esplicitata in premessa ha prodotto molteplici pronunce del Tribunale di Tempio Pausania, della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, e della Suprema Corte, dalle quali si evince, al contrario, che il convenuto ha perduto definitivamente la disponibilità delle suddette aree sin dal 30.09.2007, atteso che il contratto di affitto stipulato il 24.09.1992 era stato oggetto di formale e tempestiva disdetta con raccomandata A/R del 26.09.2006 e, quindi, non essendo stato rinnovato era cessato alla sua scadenza naturale identificata con la citata data nel mese di settembre del 2007.

Secondo l'ipotesi accusatoria propugnata da parte pubblica, alla luce dell'articolata normativa comunitaria sedimentatasi nel corso del tempo che disciplina l'attribuzione di aiuti nell'ambito della PAC a valere sui fondi FEAGA e FEASR, l'effettiva titolarità dei terreni nei termini comunicati nelle domande di contribuzione dal richiedente rappresenta la condizione ineludibile di legittimo accesso ai contributi in esame; il principio di autoresponsabilità che governa le procedure amministrative in rassegna determina che il beneficiario delle sovvenzioni debba rispondere delle conseguenze pregiudizievoli individuate dalla legislazione in parola, rivenienti dalla condotta afferente all'indicazione di dati non veritieri in

ordine al possesso dei cespiti agricoli. Il nominato ZUCCA, avendo attestato falsamente la titolarità del diritto di godimento delle aree sopra identificate, è tenuto, in funzione di quanto evidenziato dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, alla restituzione di tutti i plurimi finanziamenti ricevuti nell'arco temporale dal 2007 al 2022, pari all'importo complessivo di Euro 185.727,29.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del predetto ZUCCA, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta antigiuridica ai predetti Organismi pagatori, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, notificato il 20.06.2023. Con riferimento alla contestazione di danno il convenuto ha depositato deduzioni scritte, senza chiedere che venisse disposta l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 14.11.2023, con cui veniva contestato al menzionato imprenditore agricolo un documento erariale di importo pari ad Euro 185.727,29, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 21.05.2024, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Pietro DIAZ e Carlo MANCA. Nel libello

difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione promossa dal Pubblico Ministero contabile a fronte dei contributi erogati sino al 2018, in quanto nel caso in esame non ricorre la fattispecie di occultamento doloso del danno, tenendo conto che gli Organismi pagatori avrebbero potuto svolgere contestualmente i relativi controlli sulle singole domande presentate, mentre nel merito hanno precisato che le pronunce giudiziali invocate dall'Ufficio Requirente per sostenere l'ipotesi accusatoria attengono unicamente alla cessazione degli effetti del contratto d'affitto del 24.09.1992, mentre i titoli che giustificano le diverse istanze di contribuzione che si sono succedute nel tempo sono altri, quali il verbale di conciliazione del 17.10.2007, la denuncia di contratto d'affitto in data 01.01.2008, il contratto d'affitto del 02.01.2014 ed il contratto d'affitto in data 02.01.2021, che i comproprietari delle aree non hanno chiesto il rilascio dei cespiti contesi in sede di esecuzione, che difetta apertamente la prova in ordine alla carenza dei titoli legittimanti, che i benefici economici non sarebbero comunque indebiti poiché sia la normativa comunitaria che quella nazionale non richiedono la presenza di un titolo giuridico che riconosca il diritto del richiedente all'utilizzo delle superfici agricole indicate, bensì postulano la mera sussistenza di superfici "ammissibili", ossia superfici agricole dell'azienda dove viene esercitata effettivamente l'attività tipica in funzione di un "potere decisionale" che sorge automaticamente in capo a colui che dispone dei terreni, anche in via di fatto, che le domande presentate risultano correlate anche a superfici di cui non è contestata la legittima disponibilità da parte del proprio assistito, e che, infine, non vi è stata tempestiva opposizione del

comproprietario dei cespiti, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali datato 20.03.2015, benché il denunciante fosse stato certamente informato da A.R.G.E.A. dell'erogazione di contributi a favore del nominato ZUCCA, con il precipitato che le sovvenzioni in rassegna devono ritenersi legittimamente incamerate e non più ripetibili.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando che la prescrizione non si è perfezionata, che tutti i contributi sono stati percepiti indebitamente poiché il convenuto non aveva la disponibilità giuridica dei terreni, presupposto ineludibile fissato dalla normativa di riferimento in materia, che i titoli prodotti dal nominato ZUCCA, diversi dal contratto di affitto del 24.09.1992, sono stati stipulati con soggetti che non potevano vantare alcun diritto reale o di altra natura sui cespiti, che l'occupazione delle aree è quindi avvenuta "sine titulo", e che, infine, non vi era in ogni caso l'assenso di tutti i comproprietari delle superfici agricole ai fini dell'utilizzo delle stesse da parte del convenuto.

L'Avvocato TODDE, dopo avere richiamato tutte le eccezioni formulate nella memoria di costituzione, ha insistito sulla censura di prescrizione parziale dell'azione risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale, atteso che la stessa decorre dal momento della conoscibilità del fatto dannoso, precisando, inoltre, che le pronunce invocate dall'Ufficio Requirente si riferiscono unicamente alla cessazione degli effetti del contratto di affitto datato 24.09.1992, ma i titoli su cui si fonda la conduzione dei terreni da parte del proprio assistito sono altri, in particolare il verbale di conciliazione del

17.10.2007, la denuncia di contratto d'affitto in data 01.01.2008, il contratto d'affitto del 02.01.2014 e quello del 02.01.2021, che l'esercizio di fatto dell'attività agricola si è effettivamente svolto in modo continuativo durante l'intero arco temporale contestato, che la mancanza della legittima titolarità dei terreni non costituiva una causa ostativa per l'attribuzione delle provvidenze pubbliche, e che, infine, i comproprietari delle aree non si sono opposti alla condotta del proprio assistito e non hanno chiesto il rilascio dei cespiti in rassegna.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto all'A.R.G.E.A., secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione agli aiuti economici concessi alla suddetta Ditta individuale ZUCCA nelle campagne dal 2007 al 2022, in diretta connessione con la condotta illecita perpetrata dal suo legale rappresentante "pro tempore" mediante l'utilizzo di dichiarazioni non veritiere, attestanti falsamente la disponibilità legale dei terreni sopra descritti.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare l'eccezione preliminare di prescrizione parziale dell'azione sollevata dai patrocinatori nella comparsa e ribadita nel corso del dibattimento; la censura in parola non stimola il favorevole avviso del Collegio e deve essere disattesa.

In prima battuta, preme osservare che l'articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, recepisce il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui, nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data della sua scoperta, qualificabile come momento della conoscenza effettiva; e, difatti, la cognizione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione è l'effetto di una tipica attività di controllo, la cui impossibilità di esplicitarsi, per fatto doloso dell'autore del danno, comporta un oggettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, coglie pienamente nel segno la tesi efficacemente prospettata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione ed ulteriormente corroborata durante la discussione, nel senso che la condotta realizzata dal predetto ZUCCA è connotata indubbiamente dal requisito soggettivo del dolo, come sarà più dettagliatamente precisato nell'ordito motivazionale. Al riguardo, si stima utile rammentare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, propugnato il canone secondo il quale la scoperta del danno deve essere intesa non come semplice conoscibilità astratta del medesimo, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell'attività illecita realizzata e del nocumento arrecato, anche in funzione di quanto stabilito dall'articolo 2935 del C.C.; il concetto postula, quindi, la necessità di una limpida exteriorizzazione del pregiudizio che acquisti rilevanza sul piano della tangibile possibilità di percezione all'esterno in termini obiettivi, diretti ed immediati, in relazione allo svolgimento di specifiche attività investigative e di controllo (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 264 e 407 del 2012, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 238

del 2017, 139 del 2019, 126 del 2020 e 382 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 210 del 2022). In secondo luogo, non è superfluo evidenziare, inoltre, da un lato, che in presenza dell'occultamento doloso del pregiudizio erariale, quale condotta tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, che certamente non richiede un "quid pluris" ulteriore rispetto all'intenzionalità concernente il comportamento produttivo del pregiudizio, dovendo intendersi esclusivamente in termini oggettivi, quindi in relazione all'impossibilità per l'Amministrazione danneggiata o per il Pubblico Ministero contabile di conoscere il danno (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 174 del 2024), l'esordio della prescrizione deve essere collocato nel momento in cui il nocumento diviene agevolmente rilevabile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche in quanto riconoscibile come assolutamente ingiusta (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 365 del 2018, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 20 del 2020), dall'altro, che l'occultamento doloso del pregiudizio erariale può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo, quindi al cospetto del mero silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle comunque conoscere (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 124 del 2004, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia, nnrr. 198 del 2012 e 64 del 2016, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 17 del 2023).

In tale prospettiva, giova sottolineare che le modalità con cui sono state poste in essere le presunte condotte illecite dal nominato ZUCCA, accertate

e descritte nella suddetta segnalazione trasmessa dall'effettivo comproprietario dei cespiti alla Procura Regionale, le quali sono state documentate e dimostrate soltanto attraverso la puntuale verifica condotta dal medesimo sul corposo fascicolo aziendale inerente alla Ditta individuale in rassegna, a seguito dell'acquisizione di documentazione probatoria decisiva mediante la richiesta di accesso nei confronti dell'A.R.G.E.A. in data 01.12.2022, con riferimento alla mancata disponibilità giuridica delle suddette particelle, depongono univocamente ed in modo incontestabile per la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, con l'effetto che l'esordio della prescrizione decorre dalla scoperta del fatto dannoso, quindi nel momento in cui sono stati disvelati i comportamenti antigiuridici del convenuto, coincidente con la protocollazione della prefata denuncia avvenuta l'08.03.2023, non potendosi certo individuare quale "dies a quo" quello afferente alle date dei singoli accrediti dei contributi disposti a beneficio dell'interessato, avvenuti periodicamente nel lunghissimo arco temporale dispiegatosi a partire dal 2007. In altre parole, non è revocabile in dubbio che, nella fattispecie in esame, sia configurabile il suddetto occultamento doloso, in quanto nel caso specifico il predetto ZUCCA ha attuato comportamenti fraudolenti impedendo la tempestiva individuazione dell'ingente nocumento arrecato alle pubbliche finanze, considerato che il medesimo ha inoltrato agli Organismi pagatori domande per la concessione delle sovvenzioni basate su false dichiarazioni afferenti alla disponibilità dei terreni, traendo pertanto in inganno le Amministrazioni che di volta in volta hanno erogato le provvidenze. Solo la caparbia e meritoria iniziativa personale del comproprietario delle aree, sfociata nella dettagliata denuncia

trasmessa all'Ufficio Requirente con l'allegata documentazione probatoria, ha consentito di disvelare le condotte anti-giuridiche realizzate dalla citata Ditta individuale, supportando adeguatamente la relativa azione risarcitoria introdotta dal Pubblico Ministero contabile con l'atto di citazione; gli Organismi pagatori, infatti, devono ritenere corrette e veritiere le informazioni fornite dai richiedenti nelle diverse domande di aiuto, rese a mente del D.P.R. nr. 445 del 2000, in assenza di oggettivi, evidenti ed univoci elementi di segno contrario, non potendo certo procedere al controllo, preventivo o successivo, generalizzato e capillare di tutte le istanze presentate da ciascuna impresa agricola, come astrattamente teorizzato nella comparsa dalla difesa del convenuto, poiché in tale ipotesi si verificherebbe in brevissimo tempo un blocco totale e permanente dell'attività istruttoria devoluta ai predetti Enti pubblici. In definitiva, nel caso specifico l'esordio della prescrizione deve essere identificato nella conoscenza effettiva, coincidente con la segnalazione trasmessa dal denunciante.

Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono completamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, in conseguenza della perdita di titolarità dei terreni in questione a partire dal 30.09.2007, accertata giudizialmente in virtù delle molteplici pronunce richiamate dal comproprietario denunciante, che indubbiamente costituiscono, diversamente da quanto opinato in maniera apodittica dai legali del convenuto, delle indiscutibili fonti di prova in ragione del loro contenuto univoco, incontestabile e cogente; trattasi, in dettaglio, della Sentenza nr. 193 del 2010 della Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale

di Tempio Pausania, avente forza di giudicato, delle Ordinanze del 14.06.2011 e del 23.01.2013, nonché della Sentenza nr. 210 del 2015 della Sezione specializzata per le controversie agrarie sempre del Tribunale di Tempio Pausania, della Sentenza nr. 31 del 2016 della Sezione agraria della Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari, e della Sentenza nr. 29785 del 2017 della Corte di Cassazione, in materia di esecuzione della suddetta pronuncia nr. 193/2010, della Sentenza nr. 592 del 2016 del Tribunale di Tempio Pausania, dell'Ordinanza del 26.04.2018 della Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari e della Sentenza nr. 10256 del 2019 della Corte di Cassazione, in tema di usucapione del fondo. I titoli invocati nella comparsa dai difensori del convenuto, e richiamati dall'Avvocato TODDE durante il dibattimento, quali il verbale di conciliazione del 17.10.2007, la denuncia di contratto d'affitto in data 01.01.2008, il contratto d'affitto del 02.01.2014 ed il contratto d'affitto in data 02.01.2021, quest'ultimi due stipulati con la propria moglie, arrogatasi addirittura la qualifica di proprietaria delle aree, non sono minimamente idonei, al contrario, a comprovare l'effettiva e reale titolarità dei cespiti in rassegna, in quanto palesemente inefficaci e/o invalidi, o comunque non aventi il rango di prova legale poiché non autenticati e non registrati, come emerge, tra l'altro, dalle acute e mirate considerazioni esplicitate dal denunciante nella prefata segnalazione, non trascurando di considerare che i soggetti stipulanti non potevano vantare alcun diritto reale o di altra natura sulle superfici agricole in parola. L'osservazione del collegio difensivo che i comproprietari delle aree non hanno chiesto la consegna immediata dei terreni, oltre a non essere corretta e veritiera in quanto i primi hanno

immediatamente promosso l'esecuzione per il rilascio del predetto fondo in funzione del titolo esecutivo costituito dalla menzionata Sentenza irrevocabile nr. 193/2010, come si evince dalle due Ordinanze del Tribunale di Tempio Pausania in precedenza indicate, si rivela assolutamente irrilevante ed inconferente, sul rilievo assorbente che l'eventuale inerzia dei medesimi, a tutto concedere alla tesi dei patrocinatori, non sposta minimamente il baricentro della questione essenziale, ossia la pacifica assenza di un titolo legale di conduzione in capo all'odierno convenuto, atteso che il diritto dominicale sulle aree sicuramente spettava alla famiglia del soggetto denunciante, che poteva esercitarlo discrezionalmente quando e come avesse voluto.

Del resto, anche sotto il profilo strettamente processuale, segna decisamente il passo l'eccezione del collegio difensivo del convenuto circa la distribuzione dell'onere probatorio, che graverebbe sulla Procura Regionale attrice, atteso che, trattandosi di sovvenzioni di natura pubblica, è corretto ritenere che sia la parte convenuta, che ha chiesto l'attribuzione delle risorse, a dover dare completa e capillare dimostrazione, in presenza di dubbi ed incertezze, della effettiva ed integrale sussistenza degli ineludibili fattori genetici su cui si fonda l'elargizione ottenuta, al fine di confermare i dati esplicitati nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 2000 ed inserita nelle varie domande di finanziamento; nel caso specifico, tale necessario riscontro non è stato fornito dal nominato ZUCCA, con il precipitato che risulta integrato un vizio genetico e strutturale il quale ha irrimediabilmente contaminato ed alterato, con valutazione "ex ante", sin dall'origine ed ancor prima del conferimento del contributo, quelle specifiche

condizioni legittimanti poste dall'Amministrazione allo scopo di tutelare e salvaguardare in via preventiva il superiore interesse generale.

Muovendo dal presupposto circa il difetto di un titolo valido ed efficace di conduzione dei suddetti terreni in agro di Olbia da parte del suddetto ZUCCA, coglie pienamente nel segno la richiesta risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, per due ordini di motivi tra loro complementari. Per le domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate per le annualità anteriori all'01.01.2015, risulta verificata la condizione, posta dalla normativa europea di cui all'articolo 60 del Regolamento (CE) nr. 1122/2009 per i fondi FEAGA, ed all'articolo 16, comma 6, del Regolamento (CE) nr. 65/2011 per i fondi FEASR-PSR, della dichiarazione eccessiva intenzionale, a mente della quale se la differenza tra la superficie indicata e quella rideterminata è dovuta ad attestazioni eccedenti la situazione reale frutto di un comportamento deliberato, il contributo cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie accertata o ad un ettaro; per le domande di aiuto relative ai periodi di erogazione del premio successivi all'01.01.2015, il Regolamento (CE) nr. 640/2014 prevede, tra l'altro, all'articolo 19, che se la differenza tra la superficie dichiarata e quella rideterminata è superiore al 20% non è concesso alcun contributo, ed all'articolo 35, che qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Oltre alle menzionate fonti di conio comunitario, nella fattispecie in esame sono applicabili anche le minuziose e rigorose disposizioni rivenienti dalle

diverse circolari emanate nel corso del tempo da A.G.E.A., quali la nr. 35 del 24.04.2001, la nr. 23 del 24.04.2003, la nr. 210 del 20.04.2005, la nr. 49 del 04.11.2009 e, da ultimo, la nr. 679 del 25.11.2011, cui evidentemente ciascuna impresa agricola deve integralmente sottostare laddove decida di presentare una domanda di aiuto economico, nell'ambito delle quali l'Organismo pagatore ha precisato in modo incontrovertibile e senza incertezze che l'effettiva titolarità dei terreni, nei termini comunicati nelle istanze di contribuzione, rappresenta la condizione ineludibile per l'accesso legittimo alle sovvenzioni in esame. Emerge con chiarezza, pertanto, che l'erogazione dei contributi è condizionata alla sussistenza di un valido titolo, da documentarsi con le forme previste, e con tutte le conseguenze di cui all'articolo 75 del D.P.R. nr. 445 del 2000 qualora lo stesso sia provato attraverso l'autocertificazione, che attribuisca legittimamente al richiedente la disponibilità della superficie calcolata ai fini della liquidazione delle sovvenzioni. Alla base di tale complesso dato legislativo e regolamentare, vi è, infatti, l'esigenza precipua di attribuire le risorse soltanto a coloro che realmente sono i destinatari delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura perché in possesso dei requisiti, impedendo che allevatori e/o agricoltori possano abusivamente sfruttare terreni altrui, al fine di eludere la normativa comunitaria di settore ed incamerare vantaggi indebiti (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 194 del 2022).

In definitiva, il menzionato ZUCCA, avendo falsamente attestato la titolarità del diritto di godimento dei descritti terreni inseriti nelle richieste di contribuzione, in realtà assolutamente inesistente alla luce delle pronunce giudiziali in precedenza riportate, è tenuto alla restituzione dell'intero

beneficio ricevuto.

In tale visuale, le diverse censure formulate dalla difesa del convenuto nella memoria di costituzione non intercettano il favorevole scrutinio di questi Giudici e devono essere rigettate.

In primo luogo, del tutto priva di pregio è la deduzione secondo la quale sarebbe sufficiente la mera conduzione di fatto delle aree per giustificare l'accesso alla contribuzione, indipendentemente dalla sussistenza e dalla prova di un valido ed efficace titolo giuridico in ordine alla legittima disponibilità dei terreni. A tal proposito, l'unanime giurisprudenza contabile ha precisato in più occasioni che l'erogazione dei contributi è subordinata al possesso di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile, che attribuisca al richiedente la disponibilità della superficie agricola; tale titolo, evidentemente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del beneficiario delle sovvenzioni con il fondo interessato, in grado di concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui, confidando sulla tolleranza dei proprietari ovvero sulla mancata conoscenza da parte degli stessi, in quanto l'utilizzo delle aree deve essere assolutamente legittima, nel senso che, ai fini dell'aiuto comunitario, occorre produrre un atto legale che giustifichi la disponibilità giuridica del fondo, non essendo sufficiente la mera detenzione di fatto, anche perché, in caso contrario, vi sarebbe una spinta indiscriminata e continua per impossessarsi indebitamente di aree appartenenti ad altri soggetti allo scopo di ottenere i finanziamenti (ex multis Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenze nnrr. 117 del 2021, 194 del 2017 e 77 del 2015). In tale ottica, peraltro, merita evidenziare anche la convincente e condivisibile argomentazione efficacemente prospettata dalla Procuratrice

Regionale nel corso della discussione, nel senso che, a tutto concedere alla tesi difensiva, non era stato comunque acquisito il formale assenso alla conduzione dei terreni in capo al convenuto da parte di tutti i numerosi comproprietari dei cespiti, condizione imprescindibile prevista dalla specifica normativa comunitaria in materia e, prima ancora, dal Codice Civile.

In secondo luogo, la doglianza fondata sull'affermazione che le domande presentate risultano correlate anche a superfici di cui non è contestata la legittima disponibilità da parte del proprio assistito, segna il passo e mostra tutta la sua cedevolezza di fronte alle considerazioni in base alle quali, per un verso, la difesa non ha fornito in modo puntuale e con sufficiente acribia espositiva i dati inerenti ai terreni ed alle istanze in parola, non potendosi certo ammettere come prova rigorosa, in un comparto connotato da elevato tecnicismo, documenti riportanti sommarie e generiche annotazioni manoscritte, peraltro non facilmente intellegibili, in un caso addirittura corrette, dovendo essere comunque rimarcata la circostanza, nonostante ciò, che il limite di tollerabilità sancito dalle norme comunitarie circa l'effettiva superficie aziendale disponibile è stato ampiamente travalicato in tutte le annualità, per altro verso, che la Procura Regionale ha già espunto dalla pretesa risarcitoria reclamata nell'atto di citazione la somma di Euro 1.231,73 riferita alla domanda nr. 04740461332, poiché la stessa non contempla il riferimento alle aree sopra indicate.

In terzo luogo, l'eccezione afferente al disposto dell'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali datato 20.03.2015, in tema di tempestiva opposizione del proprietario, fermo restando che la procedura amministrativa a carattere transitorio delineata dal

medesimo articolo non avrebbe potuto precludere l'accertamento giudiziale in termini di responsabilità erariale, derivante dalla carenza di un valido titolo di conduzione quale imprescindibile presupposto delle provvidenze pubbliche erogate, non supera comunque la soglia della manifesta infondatezza, tenendo conto che la richiamata disposizione, da un lato, si riferisce unicamente alla mancata opposizione che si inserisca nell'ambito di un controllo intrapreso esclusivamente nell'anno 2013 e che si sia perfezionata a fronte di una specifica comunicazione ed invito da parte dell'Organismo pagatore, dall'altro, che in ogni caso l'opposizione da parte del comproprietario vi è stata in concreto sin dall'origine e su più fronti, sia con riferimento al lungo ed articolato contenzioso in precedenza lumeggiato, riguardante il processo di cognizione circa la cessazione del contratto di affitto alla data del 30.09.2007, quello di esecuzione attinente al titolo formatosi nel primo, e quello, infine, incardinato per contrastare la richiesta di usucapione del convenuto, sia in relazione all'iniziativa personale assunta dallo stesso segnalante, il quale, in seguito alla richiesta di accesso presso A.R.G.E.A. ed alla conseguente acquisizione di documentazione probatoria rilasciata in data 01.03.2023, ha inoltrato alla Procura Regionale, nonché alla Guardia di Finanza ed alla Procura della Repubblica di Nuoro, sollecita e circostanziata denuncia che ha consentito di acclarare la pluriennale e perniciosa condotta antiggiuridica del suddetto ZUCCA, rimasta sino a quel momento celata sotto l'apparente correttezza delle informazioni fornite in sede di presentazione delle diverse istanze di finanziamento, assistite dalla presunzione della veridicità circa i dati rivenienti dalle autodichiarazioni rilasciate, in realtà non conformi all'effettiva titolarità dei terreni.

Il requisito soggettivo del dolo in capo al predetto convenuto si presenta manifesto, tenendo conto che il medesimo ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e volontario, orientata scientemente ad un'azione illecita tradottasi nell'induzione in errore degli Organismi pagatori per l'indebito conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la consapevole e strumentale reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all'Amministrazione nonostante l'indubbia conoscenza dell'intervenuta perdita del titolo per l'accesso dei contributi, in seguito alla cessazione degli effetti del contratto di affitto, a decorrere dal 30.09.2007, sancita in modo definitivo ed inoppugnabile dalla menzionata Sentenza nr. 193/2010 del Tribunale di Tempio Pausania; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appare indiscutibile nel comportamento tenuto dal prefato ZUCCA la sussistenza del dolo penalistico intenzionale fondato sulla diretta volontà dell'evento dannoso.

Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal convenuto. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili forniti dagli Organismi pagatori e concernenti l'accreditamento delle somme a beneficio della prefata Ditta individuale, con riferimento alle campagne dal 2007 al 2022, sul c/c del nominato ZUCCA acceso presso il Banco di Sardegna s.p.a., Agenzia di Bitti; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere il convenuto ammonta complessivamente ad Euro 185.727,29.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore

dell'A.R.G.E.A., a titolo di dolo, il convenuto Pietro Maria ZUCCA per l'importo di Euro 185.727,29, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 17.03.2022 in cui è cessata la condotta illecita, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Pietro Maria ZUCCA, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell'A.R.G.E.A. per l'importo di Euro 185.727,29, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 74,47, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 04/09/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)